



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI VENEZIA**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PRATICA PROFESSIONALE**

(Approvato con deliberazione consiliare in data 16/02/2009)

CAPO I

Iscrizione al Registro Speciale Praticanti

art.1

Il laureato in Giurisprudenza che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a svolgere un periodo di tirocinio professionale della durata stabilita dalla legge che costituisce, altresì, condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione.

art.2

Il laureato in Giurisprudenza che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nel Registro Speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati compilando la richiesta ed allegando i documenti di cui all'elenco che troverà presso le sedi del Consiglio e nel relativo sito internet.

art.3

L'ammissione alla pratica professionale è deliberata dal Consiglio dell'Ordine, previo esame della richiesta e della documentazione di cui all'art.2, non oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Contestualmente all'esame della richiesta viene nominato il responsabile del procedimento.

Il Consiglio, ove vengano rilevate ragioni che possano giustificare il diniego di iscrizione, dovrà prima di provvedere, darne comunicazione scritta

all'interessato, con termine di giorni 15 per eventuali osservazioni. In tal caso l'interessato potrà chiedere di essere sentito.

art.4

Il laureato in Giurisprudenza che intende richiedere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti, qualora svolga un'attività lavorativa subordinata o autonoma, in via continuativa od occasionale, dovrà darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine al momento della richiesta di iscrizione, specificando il tipo di attività lavorativa, l'orario di lavoro o l'impegno temporale che l'attività comporta, il datore di lavoro ovvero il referente in un eventuale rapporto di collaborazione o di società ed allegare il contratto di lavoro/collaborazione/società.

In tal caso il Consiglio dell'Ordine si riserva di verificare, eventualmente previa richiesta di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione anche al datore di lavoro o equiparato, la compatibilità dell'attività lavorativa con il corretto ed effettivo svolgimento della pratica professionale.

Nel caso in cui il Consiglio non ritenga compatibile lo svolgimento dell'attività lavorativa con lo svolgimento della pratica professionale potrà rifiutare l'iscrizione.

CAPO II

Modalità e svolgimento della pratica

art.5

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza in vista della futura professione forense, secondo le modalità dettate dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

art.6

La pratica forense si articola in tre distinte attività:

- a) la frequenza di uno studio professionale;
- b) la partecipazione alle udienze;
- c) la frequenza al corso di formazione professionale.

art.7

Lo svolgimento della pratica è documentato dal *"libretto della pratica"*, in cui dovranno essere indicate tutte le attività svolte durante il periodo di pratica.

Il periodo di pratica viene suddiviso in semestri. Nel libretto della pratica il praticante deve annotare l'attività svolta di semestre in semestre per la durata di due anni decorrenti dall'iscrizione al Registro Speciale.

art.8

Il libretto della pratica viene suddiviso per semestri e dovrà, per ogni semestre, essere compilato con i seguenti tre tipi di annotazioni:

-
- a) le udienze a cui il praticante ha assistito – in numero non inferiore a trenta per semestre, con un numero minimo di quindici per trimestre;
 - b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato – in numero non inferiore a due per trimestre e quattro per semestre;
 - c) le questioni giuridiche – in numero minimo di due per semestre – di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

Il Consiglio dell'Ordine potrà chiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale – degli atti indicati nel libretto nonché dei verbali delle udienze alle quali il praticante ha assistito o partecipato.

Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze e le questioni giuridiche trattate dallo studio individuale o associato presso il quale è svolta la pratica. La certificazione richiesta è, comunque, sottoscritta dal titolare dello studio o da altro avvocato referente per la pratica.

Il praticante potrà integrare la pratica seguendo l'attività, sia giudiziale che stragiudiziale, di avvocato di altro studio, che attesterà l'effettiva frequenza anche con riferimento all'assistenza alle udienze.

In tale ultimo caso dovrà essere depositata al Consiglio dell'Ordine, non oltre la scadenza del relativo semestre, dichiarazione di consenso dell'avvocato presso

il quale viene svolta la pratica nonché dell'avvocato presso il quale viene effettuata l'attività integrativa, debitamente datata e sottoscritta.

La veridicità delle annotazioni contenute nel libretto della pratica viene attestata dall'avvocato presso il quale il praticante svolge il tirocinio mediante apposizione della sottoscrizione alla fine di ogni semestre.

art.9

Il libretto della pratica, completato con ordine e scrittura leggibile in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio dell'Ordine per la convalida alla scadenza di ogni semestre.

Il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alla convalida del semestre, previa disamina del libretto e verifica della completezza delle annotazioni nonché della regolarità formale della compilazione e degli adempimenti richiesti secondo quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme di legge, e potrà procedere ad ogni verifica ritenuta opportuna.

Il libretto della pratica dovrà essere depositato presso la Segreteria del Consiglio nel termine di 30 giorni dalla scadenza del semestre.

Qualora la presentazione avvenga oltre il termine suddetto dovrà essere corredata da idonea comunicazione ed eventuale documentazione in merito ai motivi del ritardo che verranno valutati dal Consiglio. Ove si ritenga ingiustificato il ritardo il semestre è considerato compiuto solo alla data dell'effettiva presentazione del libretto.

In caso di mancata presentazione del libretto, di ritardata presentazione non segnalata e giustificata nonché in caso di mancata convalida del semestre, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del compimento del tirocinio professionale e del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

L'indicazione da parte del praticante di circostanze non corrispondenti al vero, sia nel libretto della pratica che in altre relazioni o comunicazioni, comporta il diniego della convalida e sarà oggetto di valutazione disciplinare. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica è tenuto a verificare la

corrispondenza al vero delle indicazioni contenute nel libretto della pratica che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre.

L'attestazione da parte del *dominus* sul libretto o in altre relazioni o comunicazioni che riguardino il praticante non corrispondenti al vero costituisce oggetto di valutazione disciplinare a norma del vigente Codice Deontologico.

art.10

Alla fine di ciascun anno di pratica il praticante dovrà presentare, unitamente al libretto e negli stessi termini di presentazione (trenta giorni dalla scadenza del semestre), una relazione esaustiva riguardante l'attività compiuta nell'arco dell'anno. Tale relazione dovrà riguardare l'attività compiuta presso lo studio di partecipazione ed assistenza alla redazione di atti, allo studio di questioni giuridiche nonché di preparazione alle udienze qualora di tratti di studio ed approfondimento di questioni processuali. La relazione dovrà contenere un minimo di cinque punti, debitamente trattati, di cui almeno due riguardanti la stesura di atti processuali. La mera riproduzione o allegazione dell'atto e/o del parere non verrà considerata idonea e sostituiva della relazione e potrà comportare valutazione negativa in merito alla convalida del relativo semestre o del rilascio del certificato di compiuta pratica.

La relazione dovrà recare la sottoscrizione del praticante, dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica e anche di altro avvocato nell'eventualità in cui l'attività sia stata svolta da un avvocato diverso dal *dominus*, salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

La mancata sottoscrizione da parte del *dominus* e/o dell'avvocato presso il quale l'attività è stata svolta potrà essere considerata quale mancanza di attestazione della veridicità della stessa e, quindi, valutata ai fini del corretto e regolare svolgimento della pratica.

CAPO III

La pratica all'interno dello studio professionale

art.11

L'avvocato che intenda accogliere praticanti presso il proprio studio deve avere un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno sei anni.

L'avvocato non potrà accogliere praticanti presso il suo studio in numero superiore a due.

In caso di associazione professionale il limite di cui al precedente capoverso dovrà intendersi riferito ad ogni singolo associato che abbia, comunque, la richiesta anzianità di iscrizione.

Ciascun iscritto da almeno sei anni ha il dovere di accogliere gli aspiranti alla pratica presso il proprio studio.

Il rifiuto dovrà essere giustificato da obiettive ragioni relative all'organizzazione dell'attività professionale.

art.12

Il Consiglio dell'Ordine tiene un registro nel quale sono annotati gli studi professionali in cui operano i praticanti e separatamente quelli che non hanno alcun praticante.

Gli aspiranti alla pratica professionale che non abbiano ottenuto direttamente l'assenso da un iscritto all'Albo possono rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, il quale procederà all'interpello dei propri iscritti iniziando da coloro che non hanno praticanti e procedendo quindi in senso crescente rispetto al numero di praticanti presenti.

L'interpellato dovrà motivare al Consiglio le ragioni del rifiuto.

art.13

Lo svolgimento della pratica presso lo studio costituisce l'aspetto principale della preparazione all'esercizio della professione, deve essere svolta sotto il controllo diretto del *dominus* e deve comportare il compimento delle attività proprie della professione.

Il praticante deve essere impegnato solo per compiti attinenti alla professione legale senza esclusione dell'attività di cancelleria che, tuttavia, deve considerarsi a compimento e completamento della formazione e non quale attività svolta in via esclusiva.

art.14

Se il praticante è avviato a completare la pratica frequentando lo studio di un avvocato diverso dal *dominus* per l'approccio a materie diverse da quelle trattate presso lo studio di riferimento, dovrà far pervenire al Consiglio dell'Ordine formale dichiarazione sottoscritta dal *dominus* e dal collega che accoglierà il praticante.

La comunicazione da inviarsi al Consiglio dell'Ordine dovrà contenere l'indicazione dei termini e modalità della partecipazione all'altro studio. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di valutarne la compatibilità con il corretto svolgimento della pratica.

In tal caso le attestazioni di cui agli artt. 7 e segg. dovranno essere convalidate dall'avvocato presso il quale il praticante è temporaneamente avviato.

art.15

La frequentazione dello studio da parte del praticante deve essere quotidiana e svolgersi nell'arco dell'intera giornata compreso il tempo dedicato alle udienze salvo situazioni specifiche e motivate previamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine.

Il praticante che, per comprovate esigenze di studio, personali o di salute, voglia sospendere la frequentazione dello studio, dovrà darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine. Lo stesso onere incombe al *dominus* quando il praticante sospenda la frequentazione dello studio per un periodo di oltre quindici giorni. La sospensione della frequenza dello studio sospende anche il tempo necessario ai fini della convalida del relativo semestre.

Rimane fermo che la sospensione della pratica per un periodo superiore a sei mesi comporta la cancellazione dal Registro speciale dei praticanti secondo quanto disposto dall'ordinamento professionale.

CAPO IV

La pratica professionale nelle udienze

art.16

Il praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a quindici per ogni trimestre e, quindi, trenta per ogni semestre con esclusione di quelle di mero rinvio, di spedizione della causa a sentenza senza discussione orale nonché di mera lettura del dispositivo.

Ai fini della convalida del semestre non verrà considerata la partecipazione ad un numero di udienze superiore a due per giorno.

art.17

Nel libretto della pratica dovranno essere indicate tutte le udienze cui il praticante ha assistito con l'individuazione delle parti, del numero di ruolo del procedimento o del processo e dell'attività compiuta in udienza.

L'effettiva partecipazione del praticante all'udienza verrà attestata dalla sottoscrizione del *dominus* nel libretto della pratica e dovrà risultare dall'inserimento nel verbale d'udienza della presenza del praticante.

art.18

Durante le udienze il praticante è tenuto al rispetto delle norme di deontologia e non può comparire in sostituzione dell'iscritto se non in possesso dell'abilitazione al patrocinio e, comunque, esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.

art.19

La partecipazione del praticante alle udienze trattate da uno studio diverso da quello nel quale è svolta la pratica è consentita se previamente conosciuta ed espressamente autorizzata dal *dominus* e dall'avvocato che risulta in mandato o al quale è conferita la nomina a difensore.

In tal caso il *dominus* si rivolgerà al collega e demanderà a quest'ultimo la preparazione del praticante per l'udienza.

Tale disposizione non si applica nel caso di partecipazione all'udienza di un associato del medesimo studio professionale.

CAPO V

La pratica nella scuola di formazione

art.20

Il praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dal Consiglio dell'Ordine assistendo nel corso di tre semestri consecutivi a non meno dei $\frac{3}{4}$ delle lezioni impartite.

art.21

La frequenza alla Scuola è rilevata mediante la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione.

La firma relativa alla partecipazione ad ogni singola lezione dovrà essere apposta all'inizio ed alla conclusione della stessa.

Qualora dovesse mancare la doppia sottoscrizione, la lezione non verrà computata ai fini della frequentazione della Scuola.

art.22

La frequenza ad un numero di lezioni inferiore a quello minimo previsto dall'art.20 impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica.

art.23

Ai fini di cui ai precedenti articoli del presente capo è istituita una "*Scuola di formazione professionale*" dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, la cui frequentazione, secondo le modalità disposte dal presente regolamento, integra la pratica forense.

Il programma e la data di inizio dei corsi vengono deliberati dal Consiglio dell'Ordine ed il programma è sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale Forense.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola hanno indirizzo teorico-pratico e sono quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso alla professione forense e dovranno, comunque, comprendere la deontologia professionale e la normativa sulla previdenza forense.

art.24

Il Consiglio dell'Ordine delega ad uno o più dei propri componenti il coordinamento dell'organizzazione della Scuola stessa che potrà essere attuata attraverso la nomina di uno o più avvocati o docenti responsabili della didattica, questi ultimi anche non appartenenti al Consiglio dell'Ordine.

CAPO VI

Scuole di Specializzazione

art.25

Ai fini dello svolgimento della pratica forense la frequenza dello studio e della Scuola di formazione può essere sostituita, per un periodo non superiore ad una anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art.18 r.d.l. 27 novembre 1933 n.1578 e disciplinati dall'art.2 del d.p.r. 10 aprile 1990 n.101.

In tal caso il rilascio del certificato di compiuta pratica è subordinato alla presentazione del diploma della Scuola di specializzazione.

CAPO VII

La pratica all'estero

art.26

La pratica professionale può parzialmente svolgersi mediante la frequentazione dello studio di un collega straniero sia in Italia sia all'estero ovvero di un collega italiano che abbia studio all'estero.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato a due semestri ed essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine.

art.27

L'iscritto al registro dei praticanti che intenda svolgere uno o due semestri di pratica all'estero dovrà:

- a) richiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a svolgere all'estero la pratica indicando il periodo di tempo e l'attività che andrà a svolgere;
- b) la richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del collega che accoglierà il praticante presso il suo studio.

art.28

Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e sentito, se ritenuto, il richiedente, autorizzerà la pratica all'estero o presso il collega straniero avente studio in Italia indicando, caso per caso, le prescrizioni da rispettare per lo svolgimento della stessa.

Alla fine del periodo il praticante dovrà depositare una dettagliata relazione in merito all'attività svolta sottoscritta e controfirmata dal collega che ha accolto il praticante.

Al Consiglio, esaminata la relazione, è riservata la facoltà di chiedere ulteriore documentazione o informazioni in merito all'attività svolta ai fini del riconoscimento di tale periodo di pratica.

CAPO VIII

La commissione di verifica

art.29

Il Consiglio dell'Ordine, ai fini di verificare l'effettività dello svolgimento della pratica professionale da parte di ogni singolo iscritto al Registro dei praticanti, si riserva la facoltà di nominare una commissione composta da sei membri.

I membri della commissione saranno scelti tra Avvocati con anzianità di iscrizione di almeno dieci anni.

art.30

I membri della commissione istituita per la verifica della pratica dovranno verificare che i singoli praticanti svolgano effettivamente, con costanza e serietà nonché in modo proficuo, il tirocinio professionale.

I membri della commissione dovranno, altresì, verificare che i singoli praticanti siano inseriti in un contesto adeguato, conforme al decoro ed alle esigenze che la professione comporta, e che godano di adeguata assistenza e controllo nello svolgimento del tirocinio.

Al fine di espletare l'incarico conferito dal Consiglio dell'Ordine ciascun membro della Commissione procederà, con cadenza annuale, ad effettuare verifiche individuali mediante convocazione e colloquio nel quale al praticante potrà

essere chiesto di esporre le modalità di svolgimento dell'attività di studio e di partecipazione alle udienze nonché di esporre la propria condizione all'interno dello studio.

Qualora sorgano dubbi in merito all'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, la Commissione segnalerà la circostanza al Consiglio dell'Ordine che si riserva la facoltà di convocare il praticante e/o il *dominus* e di sentirli al riguardo.

La Commissione segnalerà al Consiglio dell'Ordine anche situazioni che riguardino la partecipazione alle udienze o la frequentazione della Scuola di Formazione.

CAPO IX

L'abilitazione al patrocinio ed il certificato di compiuta pratica

art.31

Il praticante che abbia effettuato un anno di pratica e che sia in regola con i relativi adempimenti potrà chiedere l'abilitazione al patrocinio secondo quanto disposto ed in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento che regolano la professione.

art.32

La facoltà di richiedere il patrocinio sorge trascorso un anno dal momento dell'iscrizione al Registro speciale dei praticanti e ha durata di sei anni indipendentemente da eventuali periodi di sospensione della pratica stessa.

Il praticante abilitato al patrocinio, trascorsi i sei anni di cui sopra, sarà dichiarato decaduto indipendentemente dal momento in cui il patrocinio è stato richiesto previa convocazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

art.33

Il praticante abilitato al patrocinio che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica è soggetto all'obbligo della formazione continua secondo le disposizioni del relativo regolamento.

art.34

Al compimento del secondo anno di pratica il Consiglio dell'Ordine, previa richiesta del praticante e vaglio dei presupposti richiesti dalle norme di legge e di regolamento, rilascerà il certificato di compiuta pratica.

Qualora il Consiglio ritenga di dover negare il rilascio del certificato di compiuta pratica comunicherà al praticante le ragioni ostative al rilascio e fisserà un termine per svolgere deduzioni riservandosi la facoltà di convocare e sentire il praticante prima di assumere la decisione definitiva.

art.35

Il Consiglio dell'Ordine si riserva di cancellare dal Registro Praticanti coloro che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica e non siano abilitati al patrocinio ovvero coloro che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica e siano decaduti dal patrocinio previa convocazione degli stessi e salvo che l'interessato non esponga comprovate ragioni che giustifichino il mantenimento dell'iscrizione.

art.36

Il praticante che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica ovvero il praticante con patrocinio che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica e sia decaduto dal patrocinio che voglia mantenere l'iscrizione al Registro dei praticanti deve continuare la frequentazione dello studio di un avvocato.

In tal caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, il praticante dovrà inviare al Consiglio dell'Ordine una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta durante l'anno sottoscritta dal praticante stesso e dal *dominus* che dovrà, altresì, certificare che il praticante continua la frequentazione dello studio.

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

art.37

Dal momento dell'iscrizione il praticante deve essere a conoscenza delle disposizioni di legge e di regolamento che regolano il tirocinio professionale ed è tenuto all'osservanza del presente regolamento.

Il praticante deve essere a conoscenza delle disposizioni di deontologia che regolano la professione, alle quali è soggetto, ed al medesimo, all'atto dell'iscrizione, verrà consegnata una copia del Codice Deontologico.

art.38

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2009.

Ai fini della verifica e della convalida dei semestri in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si avrà riguardo al previgente regolamento ed il tirocinio professionale sarà regolato dal presente regolamento a partire dalla scadenza del semestre successiva al 1° giugno 2009.